

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

Presidente: Alberto Putamorsi

Il Direttore: Antonio Bartelletti

Parere di regolarità tecnica:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
.....
.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

non necessario

favorevole

non favorevole, per il seguente motivo:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio

Affari amministrativi e contabili

Responsabile procedimento amministrativo

Raffaello Puccini

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale del

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 28

del 10 luglio 2018

OGGETTO: Atto generale di indirizzi per le attività del Settore Uffici Tecnici: tutela del bacino idrografico del Solco d'Equi dalle trasformazioni prodotte dall'attività estrattiva

L'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di luglio, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assunte le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo quale Commissario ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 172 del 17 novembre 2017.

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

Il Presidente e Commissario assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 e succ. mod. ed integr., che riserva agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, realizzabile attraverso direttive o atti di indirizzo, non valicando i limiti della discrezionalità gestionale in capo ai dirigenti e funzionari;

Visto l'art. 21, comma 3, lettera h) della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., che conferisce al Consiglio direttivo dell'Ente Parco le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo, tra cui la definizione puntuale e straordinaria di obblighi e divieti per garantire la tutela e la conservazione del territorio di propria competenza;

Premesso che il bacino idrografico del Solco d'Equi, posto nel versante settentrionale del Pizzo d'Uccello, rappresenta uno dei luoghi di maggior valore e pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico delle Alpi Apuane e dello stesso Parco Regionale, in ragione soprattutto:

- a) della qualità del suo popolamento di specie animali e vegetali, nonché della presenza e distribuzione di habitat naturali e seminaturali d'interesse comunitario, tra cui cinque "prioritari", che hanno consentito l'inserimento dell'area in parola all'interno sia di una ZCS denominata "*Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi*" (IT5120008), sia di una ZPS denominata "*Praterie primarie e secondarie delle Apuane*" (IT5120015);
- b) dell'estensione, al suo interno, della *riserva integrale* del Pizzo d'Uccello e di altri territori ad essa adiacenti classificati come *riserva generale orientata a prevalente carattere naturalistico*;
- c) della particolare distribuzione di geositi censiti presso l'*International Geoscience and Geopark Programme* (IGGP) dell'UNESCO, tra cui spiccano i circhi glaciali del Pizzo d'Uccello, la morena cementata di Valtredi e la forra del Solco d'Equi;

Valutato che:

- a) la rilevanza del valore e del pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico del sistema vallivo del Solco d'Equi, trova la sua massima espressione nella morfologia caratterizzante del rilievo, a partire dalla cresta montuosa sottesa tra il Poggio Baldozzana a nord e alla Punta Nattapiana ad ovest, per poi scendere verticalmente lungo la parete nord del Pizzo d'Uccello e così incunarsi in profondità lungo il Solco d'Equi, dove persiste un insieme di evidenze considerevoli e di tracce ancora leggibili delle vicende climatiche dell'ultimo periodo glaciale e del successivo postglaciale, con la presenza significativa di circhi di esarazione glaciale, forme circoidee anche nivali, nonché residui di accumuli morenici sparsi, probabilmente stadiali lungo tutto lo sviluppo vallivo, tali da attestarsi alla "profondità frontale" di 450 m s.l.m. e di farne, per la quota raggiunta a valle, il deposito glaciale posto ad altitudine inferiore rispetto a tutte le montagne del bacino del Mediterraneo, dimostrando così l'eccezionalità dell'ultima glaciazione nelle Alpi Apuane;
- b) la necessità di tutelare e conservare questi aspetti ambientali e paesaggistici straordinari, caratterizzati dalla morfologia glaciale e fluvioglaciale – in ragione dell'esemplarità e dell'unicità della loro presenza in loco – trova seri elementi di criticità nello sviluppo dell'attività di cava "a cielo aperto" nei due bacini estrattivi del Cantonaccio e del Solco d'Equi, che impattano notevolmente sul paesaggio dei luoghi e rischiano di cancellare in modo ulteriore le forme e i depositi naturali non più attivi, qui generati soprattutto dai sistemi morfoclimatici glaciale e "periglaciale";

Visto il Piano per il Parco di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 (da ora in avanti denominato "Piano") che detta direttive e prescrizioni in materia di tutela dei beni ambientali e naturalistici, attribuendo significativa e specifica attenzione a quelli di natura geologica e geomorfologica sopra descritti, con particolare riferimento:

- a) all'art. 23, comma 4, lettera c) delle Norme tecniche d'attuazione (da ora in avanti NTA) dello stesso Piano, in cui è prescritto il divieto di esercitare qualunque attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici dei circhi glaciali individuati, sia dalla tavola dell'*Inquadramento strutturale* del Piano e sia dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (da ora in avanti "PIT PPR"), con numerose e diffuse segnalazioni ed individuazioni di presenza di questa tipologia geomorfologica e paesaggistica per tutta la valle del Solco d'Equi;
- b) all'art. 18, comma 2, delle stesse NTA, che considera "invarianti strutturali" quegli elementi esplicitamente evidenziati nella tavola dell'*Inquadramento strutturale* del Piano e dunque vieta ogni attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici dei beni così definibili, per cui massima tutela è riservata – nell'area in questione – ai circhi glaciali che contornano il bordo superiore della valle e così pure alla dorsale o displuviale secondaria discendente dalla Cresta di Capradossa fino al solco vallivo;
- c) all'art. 30, comma 3, lettera c) delle stesse NTA del Piano, che detta direttive su paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico, tra cui l'indirizzo di conservare e tutelare l'elevata geodiversità espressa attraverso i geositi e le emergenze geologiche e geomorfologiche soprattutto carsiche e glaciali;
- d) all'art. 7, comma 3, delle direttive per le aree contigue, che garantisce la conservazione dinamica dei geositi – nelle stesse forme e modalità previste per l'area parco e le zone contigue di cava – soprattutto se graficamente rappresentati nella tavola dell'*Inquadramento strutturale* del Piano;

Visto il PIT PPR, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento alla scheda n. 1 dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane, riferita alle zone contigue di cava del Solco d'Equi e del Cantonaccio, in cui si individuano:

- a) tra le criticità, la presenza di attività estrattive nella parte bassa del bacino del Solco d'Equi, con impatti ambientali e paesaggistici rilevanti (discariche di cava e diffusione di marmettola nel reticolo idrografico), nonché l'ubicazione della cava del Cantonaccio al di sotto della parete del Pizzo d'Uccello, ad alterare profondamente l'identità dei luoghi e a determinare un rilevante impatto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico;
- b) tra gli obiettivi di qualità, la tutela degli elevati valori paesaggistici dell'alta valle del Solco d'Equi e della morfologia naturale dei versanti e delle linee di crinale, in quanto elementi emergenti del paesaggio apuano lunigianese, nel cui contesto di interventi e di azioni si pone la salvaguardia dell'integrità della parete nord del Pizzo d'Uccello;
- c) tra le prescrizioni, il divieto di rilasciare ulteriori autorizzazioni all'escavazione sulla parete nord del Pizzo d'Uccello;

Considerato che soprattutto l'ultima prescrizione di cui al precedente punto c) ha suggerito al Settore "Uffici tecnici" dell'Ente Parco – competente in materia di autorizzazioni e pronunce – di giungere all'elaborazione cartografica dell'estensione dell'area interdetta ad ulteriori autorizzazioni estrattive, per poterla confrontare con i piani di coltivazione presentati;

Viste le note a firma del Presidente del Parco – n. 1935 del 27 giugno e n. 2006 del 5 luglio 2018 – con le quali si è richiesto al Comitato scientifico una valutazione di merito sull'ipotesi cartografica prodotta dall'Ufficio sopra citato per la definizione di dettaglio dell'area descritta come "*parete nord del Pizzo d'Uccello*" dalla prescrizione del PIT PPR, con le seguenti considerazioni a sostegno della stessa ipotesi:

- a) l'indicazione topografica usata nella scheda non può riferirsi alla sola definizione "alpinistica" del toponimo, che risulta ristretta al versante nord pressoché verticale della cima montuosa detta, poiché zona ricompresa interamente nell'area parco e dunque non disponibile all'attività estrattiva, nonché caratterizzata, per buona parte, da affioramenti rocciosi non oggetto d'interesse produttivo;
- b) tra le criticità indicate nella scheda PIT PPR citata, si fa esplicito riferimento alla cava del Cantonaccio che, "*localizzata alla base della parete nord del Pizzo d'Uccello, altera profondamente l'identità dei luoghi e presenta un rilevante impatto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico*", lasciando intendere come la prescrizione in parola debba necessariamente ricomprendere il bacino estrattivo del Cantonaccio e dunque vada naturalmente oltre il ristretto ambito "alpinistico" del toponimo utilizzato nella prescrizione;

- c) la portata descrittiva della scheda PIT PPR, soprattutto nella parte dedicata agli obiettivi di qualità, fa ulteriormente comprendere come il limite inferiore della zona soggetta al medesimo vincolo prescrittivo si porti addirittura al di sopra del secondo e pressoché contiguo bacino estrattivo del Solco d'Equi, fosse non altro in applicazione del principio di precauzione;

Vista la risposta del Comitato scientifico, elaborata durante la seduta del 5 luglio u.s. (ns. prot. n. 2012 di pari data), il cui parere – riguardo alla richiesta del Presidente del Parco – è qui di seguito riportato:

“premesse che il Comitato scientifico condivide le Sue considerazioni riguardo all’interpretazione del toponimo Parete nord del Pizzo d’Uccello, il Comitato scientifico, esaminata in dettaglio la Scheda 1 Bacino Solco d’Equi e Bacino Cantonaccio del PIT della Regione Toscana del 5 giugno 2015, ritiene che il vostro tentativo di descrivere i limiti della prescrizione (come da cartografia allegata) sia restrittivo, in quanto non include l’interezza del bacino Solco d’Equi e Bacino Cantonaccio come chiaramente descritti nella Scheda 1. A nostro parere, le prescrizioni indicate nella Scheda 1 (“Non sono ammesse ulteriori autorizzazioni alle escavazioni...”) sono da considerarsi infatti riferite a entrambi i bacini nella loro interezza. Tale interpretazione si giustifica dalla chiara definizione degli Obiettivi di qualità e delle Criticità indicate nella Scheda 1. Queste ultime sono rappresentate da impatti definiti “notevoli” e “rilevanti”, dovuti ad attività estrattive con importanti conseguenze “sul reticolo idrografico e sugli ecosistemi fluviali” e in generale con “rilevante impatto paesaggistico, naturalistico e geomorfologico”. Nella Scheda 1 di tali attività estrattive sono esplicitamente riferite alle aree estrattive sia nella parte bassa del Bacino di Solco d’Equi, sia nel Bacino di Cantonaccio”;

Ritenuto che, nel caso in questione, ricorrano anche le condizioni di applicazione del principio di precauzione e dunque l’obbligo per l’autorità competente di adottare un provvedimento urgente ed appropriato, al fine di prevenire rischi potenziali per l’ambiente e per la salute, non essendo conosciuti con certezza tutti i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, come quella estrattiva, in un contesto di fragilità ambientale e paesaggistica come il sistema idrografico del Solco d’Equi, soprattutto a carico delle acque superficiali e profonde, tenuto anche conto dell’esistenza di un bacino di ricarica termale posto immediatamente a valle delle aree estrattive in parola;

Dato atto che la problematica in argomento ha destato profondo allarme sociale con la raccolta, ad oggi, di 6509 firme contrarie alla prosecuzione dell’attività estrattiva nel Solco d’Equi, a seguito della campagna *“Salviamo il Pizzo d’Uccello per salvare le Alpi Apuane!”*;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non costituisce atto procedurale per l’integrazione del PIT PPR, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 22;

Ritenuto che il presente provvedimento non rientri tra quelli previsti dal comma 4, art. 5 dell’elaborato 8B del PIT PPR e pertanto non necessiti di validazione da parte della Regione Toscana e del MiBACT, trattandosi di semplice ricognizione su direttive e prescrizioni impartite dal Piano e dal PIT PPR, senza alcuna modifica o integrazione delle stesse, ma come semplice armonizzazione applicativa entro i limiti di norme tra loro convergenti o complementari sinergiche, il tutto ad uso delle procedure valutative ed autorizzative di cui l’Ente Parco è competente;

Ritenuto altresì, per un principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, di trasmettere comunque la presente deliberazione alla Regione Toscana e al Ministero per il Beni e le Attività Culturali (MiBAC), ciascuno per le proprie competenze;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio di Direzione;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il parere tecnico favorevole di cui al frontespizio del presente atto;

delibera

- a) di impartire al Settore “Uffici Tecnici” dell’Ente Parco – competente nei procedimenti di valutazione e nel rilascio di autorizzazioni – la presente direttiva finalizzata ad una tutela organica e precauzionale del bacino idrografico o sistema vallivo del Solco d’Equi (comuni di Casola in Lunigiana e Fivizzano), nei confronti di attività di cava che vanno a collocarsi in un contesto di elevata fragilità ambientale e paesaggistica, per cui:

“l’azione autorizzativa dell’Ente deve operare in stretta dipendenza dalle direttive e dalle prescrizioni sia del Piano per il Parco, sia del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale, il cui combinato disposto di norme, spesso convergenti o complementari sinergiche, comporta l’estensione di notevoli vincoli sull’area complessiva del Solco d’Equi, fino all’estremo della ‘non concessione’ di ulteriori autorizzazioni alle attività estrattive in esercizio e esercitabili nei bacini del Cantonaccio e del Solco d’Equi, soprattutto quando risulti la loro capacità potenziale di produrre trasformazioni irreversibili su aspetti paesaggistici, naturalistici e geomorfologici unici, nonché di elevato valore e pregio, come per altro argomenta e sostiene anche il contributo interpretativo specificamente prodotto dal Comitato scientifico del Parco, la cui definizione areale del ‘vincolo d’inestraibilità’ assume una dimensione territoriale più ampia rispetto all’ipotesi cartografica elaborata dall’Ufficio competente dell’Ente, che – comunque e perlomeno – conserva ancora il valore utile di soluzione minimale”;

- b) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Toscana e al Ministero per il Beni e le Attività Culturali, ciascuno per le proprie competenze, tramite il Settore “Uffici tecnici” dell’Ente Parco;
- c) l’immediata eseguibilità del presente atto;

delibera altresì

che il presente atto sia immediatamente eseguibile.